



Associazione Amici del Canile di Piacenza – ODV

Strada Farnesiana, 44 – 29122 Piacenza PC - Tel. 320 0570206

Codice Fiscale 91127190337 PEC: amicicanilepiacenza@pec.it

E-mail: amicicanilepc@gmail.com

IBAN: IT 41 B 05156 12605 CC0310013525

Iscrizione al RUNTS con Rep. N. 26066 – 31/03/2022



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data **26 ottobre 2023**, alle ore **20,30**, in Piacenza, strada Farnesiana 44, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Amici del Canile di Piacenza ODV (di seguito, l'"**Associazione**"), per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Cambio denominazione Associazione in GAP Gruppo Animalista Piacentino Odiv e approvazione nuovo Statuto.
2. Scelta nuovo logo Associazione.
3. Elezione nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione del Vicepresidente dimissionario Bernizzoni AnnaMaria.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Giovanni Orsi, il quale constata e dichiara che:

- L'assemblea è stata convocata con avviso inviato agli aventi diritto in data 13 ottobre 2023.
- Sono presenti i seguenti soci, con 1 deleghe, pertanto è raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo:

-

Pedrin Antonella



Associazione Amici del Canile di Piacenza – ODV

Strada Farnesiana, 44 – 29122 Piacenza PC - Tel. 320 0570206

Codice Fiscale 91127190337 PEC: amicicanilepiacenza@pec.it

E-mail: amicicanilepc@gmail.com

IBAN: IT 41 B 05156 12605 CC0310013525

Iscrizione al RUNTS con Rep. N. 26066 – 31/03/2022

Maffi Marisa più delega di D'isola Cosetta

Castelli Elena

Bernardi Stefano

Ceroni Sonia

Lovotti Mary

Califano Alessandro

Orsi Giovanni

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Antonella Pedrini, che accetta, e apre la seduta.

1. Cambio denominazione Associazione in GAP Gruppo Animalista Piacentino Odv e approvazione nuovo Statuto.

Iniziando con la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sui motivi che hanno portato alla decisione del cambio denominazione e cioè la possibilità che la vecchia denominazione possa essere erroneamente interpretata in modo che noi siamo legati solamente al canile di Piacenza mentre la nostra intenzione originaria, quando abbiamo costituito associazione era di aiutare tutti gli animali in difficoltà ed i relativi proprietari. Lo stesso Assessore della Tutela Animali del comune di Piacenza ci ha consigliato di fare tale cambio.

Abbiamo quindi di conseguenza modificato scopi ed attività contenuti nell'Art. 2.

Cambio denominazione e nuovo statuto vengono approvati all'unanimità.



Associazione Amici del Canile di Piacenza – ODV

Strada Farnesiana, 44 – 29122 Piacenza PC - Tel. 320 0570206

Codice Fiscale 91127190337 PEC: amicicanilepiacenza@pec.it

E-mail: amicicanilepc@gmail.com

IBAN: IT 41 B 05156 12605 CC0310013525

Iscrizione al RUNTS con Rep. N. 26066 – 31/03/2022

2. Scelta nuovo logo Associazione.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente presenta alcune bozze del nuovo logo preparate dalla socia Sonia Ceroni, viene scelto questo logo:



3. Elezione nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione del Vicepresidente dimissionario Bernizzoni AnnaMaria.

Passando al quarto punto, all'unanimità viene eletta, come nuovo membro del Consiglio Direttivo la socia **Marisa Maffi**.

4. Varie ed eventuali

Si apre la discussione, nessuno dei presenti chiede la parola.

Terminata la discussione e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle **ore 22,00**, come da verbale che il Presidente e il Segretario sottoscrivono.



Associazione Amici del Canile di Piacenza – ODV

Strada Farnesiana, 44 – 29122 Piacenza PC - Tel. 320 0570206

Codice Fiscale 91127190337 PEC: amicicanilepiacenza@pec.it

E-mail: amicicanilepc@gmail.com

IBAN: IT 41 B 05156 12605 CC0310013525

Iscrizione al RUNTS con Rep. N. 26066 – 31/03/2022

Allegati:

A - Nuovo Statuto Associazione GAP Gruppo animalista piacentino Odv.

Il Presidente

Giovanni Orsi

Giovanni Orsi

Il Segretario

Antonella Pedrini

Antonella Pedrini



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Piacenza

Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 05/12/2023 Serie 3

al n. 2314

Corrisposti € (€)

IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI
Valter MARRAS



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

GAP GRUPPO ANIMALISTA PIACENTINO ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **GAP GRUPPO ANIMALISTA PIACENTINO ODV**, con sede legale nel Comune di Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Gestione rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda come luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali

Giorgio Am

- (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni- con privati o enti pubblici.
2. Gestione di canile e rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n° 281 "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo".
 3. Interventi assistiti con animali (I.A.A.).
 4. Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della tutela dell'animale.
 5. Condividere appelli per adozioni cani, gatti e tutti gli animali di affezione.
 6. Organizzare raccolte di cibo e altro materiale a favore di tutti gli animali, anche attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati.
 7. Organizzare campagne per la prevenzione del randagismo (microchippatura e sterilizzazione).
 8. Sostegno a persone in difficoltà che siano proprietari di animali di affezione a cui non possono provvedere autonomamente, anche con organizzazione di raccolta fondi, eventi, banchi con gadget.
 9. Promuovere studi, incontri progetti, convegni sugli animali.
 10. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali.
 11. Organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni e conferenze nonché la produzione di materiali di propaganda, di studio e di ricerca e di prodotti editoriali, anche telematici, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
 12. Collaborare con altri Enti e Associazioni ai fini degli scopi indicati nei punti precedenti.
 13. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni



Giovanni M.

atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

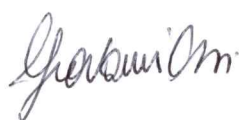
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);



9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Giovanni Onorati



Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

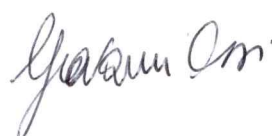
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;





- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il 31/03 e trascorso un mese dal sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Giovanni On.



Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

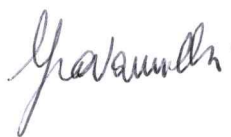
I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa

Giovanni Orsi



è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

Prokum On

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10– Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati e sempre almeno uno dei soci fondatori.

gabriele

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Giuseppe Orsini

Di regola è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

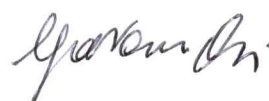
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di:

- presiedere il Consiglio Direttivo;
- presiedere l'Assemblea dei soci;
- stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione;
- coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso



egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In tal caso assume tutti i doveri e le responsabilità del Presidente. Eventuali disposizioni e/o convocazioni devono essere intraprese dal Vicepresidente esclusivamente nel caso si configuri un'estrema emergenza/urgenza che impedisca la possibilità di attendere il rientro del Presidente.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige e controfirma i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Ove richiesto controfirma gli atti sociali.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 1 membro ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

gratiam

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Gravina